

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1574

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAGNANI, RICCA, RIGAMONTI, FOGLIAZZA, FORA, BALTARO

Annunziata il 15 aprile 1955

Modifica dell'articolo 1 della legge 20 febbraio 1950, n. 64,
sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura

ONOREVOLI COLLEGHI! — È ben noto a tutti come i lavoratori agricoli, in particolar modo salariati fissi e avventizi, siano un po' i « paria » della nostra legislazione previdenziale. In tutte o quasi tutte le assicurazioni, le prestazioni che vengono loro corrisposte sono quantitativamente di gran lunga inferiori a quelle corrisposte ai lavoratori degli altri settori, sono soggette a limitazioni e sono di più difficile conseguimento data la relativamente superiore gravosità dei requisiti contributivi, in realtà la nostra previdenza sociale è ancora orientata sul poco sociale principio *di dare meno a chi ha più bisogno*, e tutto ciò in contrasto con gli indirizzi in questo campo che si vanno sempre più affermando all'estero e dei quali si era resa interprete la Commissione ministeriale per la riforma della previdenza sociale, le cui 88 mozioni — e specialmente i criteri ai quali quelle si ispiravano — ancora attendono di essere tradotte in norme legislative.

Particolarmente ingiusto ci è apparso il trattamento riservato ai braccianti e salariati agricoli in caso di infortunio sul lavoro, anche in relazione al « tipo » di evento dannoso che avviene proprio durante lo svolgimento dell'attività lavorativa. Se si dovesse in questi casi — sia nell'industria come nell'agricoltura — seguire criteri di assoluta giustizia si dovrebbe fissare il principio del *risarcimento integrale del danno...* che poi i lavoratori dell'agricoltura, la categoria più povera del

nostro paese, subisca anche in questo caso un trattamento nettamente inferiore, a quello degli operai industriali (che neppure questo è adeguato alle necessità) non può essere ammesso.

Nessuna ragione obbiettiva può accamparsi per la differente franchigia stabilita per l'industria in misura di 3 giorni e per l'agricoltura di 7. E quale grave incidenza rappresenti ciò, apparirà chiaro quando si considera il caso di un bracciante il quale a seguito di un infortunio perda 7 giorni di lavoro (di quei pochi che riesce a fare nel corso dell'anno) e di salario, senza ricevere *alcuna indennità*.

Pertanto, i criteri ai quali si ispira la presente proposta di legge sono quelli di equiparare — limitatamente per quanto concerne la durata della franchigia e la determinazione dell'indennità temporanea per inabilità assoluta — il trattamento per infortunio a quello vigente per infortunio industriale.

L'equiparazione al settore industriale, dove la franchigia è ridotta a 3 giorni, ci sembra una misura adeguata e modesta per far cessare questa grave ingiustizia.

È ben noto il diverso trattamento tra operai industriali e salariati e braccianti agricoli per quanto concerne l'indennità temporanea; i primi infatti percepiscono i due terzi del salario mentre i secondi hanno indennità fisse, stabilite dalla legge 20 febbraio 1950, n. 64, nella misura di 250 lire per l'uomo, 165 per la donna, 90 lire per il ragazzo.

Ci vuole poco a vedere come queste ultime non siano affatto proporzionate ai salari contrattuali.

Date le caratteristiche attuali del mercato di lavoro in agricoltura e la difformità dei salari, comprendiamo perfettamente le difficoltà di estendere a questo settore il metodo di calcolo dell'indennità temporanea adottato nell'industria.

Per queste ragioni anche in questa proposta di legge sono state mantenute delle misure fisse. Si è però cercato di rapportarle ai salari contrattuali vigenti e di ridurre la grave sperequazione esistente nella legge 20 febbraio 1950, n. 64, tra uomini, donne e ragazzi. Considerando che il salario medio contrattuale si aggira sulle 860-880 lire giornaliere, si è stabilita una misura per gli uomini, leggermente inferiore ai due terzi, mentre sono state leggermente maggiorate le misure per donne e ragazzi. Ciò come si vede non rappresenta ancora l'equiparazione al settore industriale ma un primo provvedimento che attenua una profonda ingiustizia e rappresenta un avvio a quella uniformità di

trattamento auspicata e auspicabile da tutti coloro che si interessano al benessere delle masse dei lavoratori agricoli.

I provvedimenti proposti sono tanto più fattibili in quanto comportano degli oneri relativamente modesti. Tenuto conto delle frequenze infortunistiche degli anni passati, il maggiore onere può preventivarsi nell'ordine di 320-350 milioni di lire annue.

È ben vero che la gestione infortunistica dell'agricoltura presenta già un passivo, oggi limitato, ma che tende ad aumentare ogni anno, dato che le rendite per l'invalidità permanente tendono ad aumentare non essendosi ancora raggiunto il periodo di regime. D'altra parte è a nostra conoscenza che presso le competenti Sedi si è già posta la necessità di adeguare la misura dei contributi per il prossimo quinquennio. Visto il lieve onere che le misure proposte comportano, riteniamo che proprio in sede di revisione dei contributi non sia difficile reperire quanto serve a sanare o limitare le gravi ingiustizie oggi esistenti a danno dei salariati e braccianti agricoli.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, è sostituito dal seguente:

« Le indennità giornaliere per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, che comporti l'astensione del lavoro per più di tre giorni sono corrisposte a partire dal quarto giorno, per i casi che avverranno dalla entrata in vigore della presente legge, nelle seguenti misure in sostituzione di quelle fissate dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 settembre 1947, n. 928, che reca modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura:

per gli uomini di età superiore ai 16 anni e per le donne capo-famiglia di età superiore ai 16 anni	L. 500
per le donne non capo-famiglia di età superiore ai 16 anni	» 450
per i ragazzi di ambo i sessi di età non superiore ai 16 anni	» 350

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.